



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.238 del 13/12/2012

OGGETTO	Procedimento Alberti Maria/Comune – Recupero somme Sentenza N.55/2011.
----------------	---

L'anno duemiladodici addì tredici del mese di dicembre alle ore 13.30, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano

SIDOTI PINTO Dott. SALVATORE	P
LO CICERO Rag. GIUSEPPE	P
NICOLOSI Prof. TERESA	P
BASILE GIGANTE MARIA ROSARIA	P
SAVIO Dott. ANTONIO	A
CARROCETTO FELICIA	P
SALANITRO Dott. LUIGI	A

Totale presenti 5

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Rachele Caristo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore Sidoti Pinto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

M.



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DI SEGRETERIA

Racc. A.R

Li 08.01.2013

Prot. 125

OGGETTO : Procedimento Alberti Maria / Comune-Recupero somme Sentenza n55/2011.

**All'Avv. Riolo Emidio
Via Cicerone,8
Acquedolci (ME)**

In allegato si trasmette copia del provvedimento della Giunta Municipale n. 238 adottato in data 13.12.2012 ,immediatamente esecutivo, con il quale è stato confermato alla S.S l'incarico di tutelare gli interessi del Comune nel procedimento citato in oggetto, nonché gli atti che ad esso si riferiscono.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Sig.ra Savio Anna

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali n. 238 avente ad oggetto: **Procedimento Alberti Maria/Comune – Recupero somme Sentenza N.55/2011**

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Settore per quanto concerne la regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile

Hanno espresso parere favorevole.

Ritenuto che la stessa è meritevole di approvazione.

Richiamato l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia.

Con voti unanimi legalmente resi e verificati.

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali ad oggetto: Procedimento Alberti Maria/Comune – recupero somme Sentenza N. 55/2011

Con successiva votazione, ad unanimità ,la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere.

Di dare incarico di tutelare e difendere gli interessi dell'Ente all'Avv. Emidio Riolo ,con Studio Legale in Acquadolci,Via Cicerone n.8.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali e al Responsabile del Settore Finanziario per quanto di competenza.



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
n. 238 del 13.12.2012

SU INDICAZIONE DI	SINDACO
SETTORE DI COMPETENZA	SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO	GAGLIANI GIUSEPPINA

OGGETTO	Procedimento Alberti Maria /Comune - Recupero somme Sentenza N. 55/2011 .
---------	---

Premesso che, a seguito procedimento instaurato dalla Sig.ra Alberti Maria /Comune di San Fratello, il Tribunale di Patti - Sez. distaccata di S. Agata Militello - in data 16/07/2010 ha emesso Sentenza n. 55, depositata l'1 marzo 2011, favorevole per Questo Ente, trasmessa con nota del 21/03/2011, acquisita al protocollo di Questo Comune in data 29/03/2011 al n. 2811, dall'Avv. Felice Gambadauro, legale di Questo Ente, il quale comunica di provvedere a notificare copia della sentenza ed a prendere contatti con il legale della Sig.ra Alberti per verificare la disponibilità della stessa al pagamento delle spese legali liquidate dal giudice;

Che con successiva nota del 15.06.2011, acquisita al protocollo di Questo Comune in data 20.06.2011 al N. 5680 l'Avv. Felice Gambadauro comunica che la suddetta sentenza non essendo stata impugnata e da intendersi definitiva e che nessuna comunicazione ha avuto in merito allo spontaneo pagamento delle spese legali da parte della Sig.ra Alberti Maria;

Ritenuto di dover conferire incarico ad un legale di fiducia per il recupero della somma prevista nelle succitata sentenza N. 55/2011, al fine di evitare danni all'Ente;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia ;

PROPONEsi

La premessa, gli atti e la normativa citata costituiscono parte integrante della presente proposta .

Autorizzare il Sindaco, legale rappresentante del Comune, al fine di evitare danni all'Ente, a conferire incarico ad un legale per il recupero della somma prevista nella Sentenza n. 55/2011, emessa dal Giudice del Tribunale di Patti - Sezione distaccata di S. Agata Militello - relativa al procedimento instaurato dalla Sig.ra Alberti Maria, giusta nota Protocollo N. 2811/2011 e N. 5680/2011 trasmesse dall'Avv. Felice Gambadauro;

Impegnare la somma di € 200,00 con imputazione al servizio 1.01.08.03.00 – Competenza;

Dare Atto che alla accettazione del presente incarico il professionista nominato si impegna formalmente a determinare il compenso applicando i minimi previsti dal Decreto N. 140/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI

IL PROPONENTE

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appreso:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Favorevole

Data 21.11.2012

F.to Il Responsabile

Amo

Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data 23.11.12

F.to Il Responsabile

RUBIANO

ATTESTA a norma dell'art. 55 della legge 08.05.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta, sul Servizio 1-01-08-03-00, Bilancio 2012, in quanto la spesa ricentra nei dodicesimi dello stanziamento del Bilancio 2011.

Data 23.11.12

F.to Il Responsabile

RUBIANO

ATTESTA, infine, a norma dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data _____

F.to Il Responsabile


STUDIO LEGALE
Avv. FELICE GAMBADAURO

Via Ghibellina, 59 - 98122 MESSINA - Tel. 090 669717 Fax 090 6415025
Via Asmara, 20 - 98076 S. AGATA MILITELLO (ME) - Tel. e Fax 0941 723104
C.F.: GMB FLC 67TO4A638Q - Partita IVA 02055620831

R



13753545978-0



RACCOMANDATA

S. Agata Militello, 21-3-2011

Preg.mo Signor
Sindaco del Comune di
98076 S. FRATELLO (ME)

**Oggetto: Comune di S. Fratello c/ Alberti Maria. Tribunale di S. Agata Militello -
Delibera di incarico N. 246 del 3-11-2006.**

Con riferimento al giudizio di cui in oggetto, faccio seguito alla intercorsa corrispondenza per trasmettere, in allegato alla presente, copia della sentenza N. 55/11, resa dal Tribunale di S. Agata Militello, di integrale accoglimento delle nostre tesi e conseguente rigetto della domanda risarcitoria di controparte.

Provvederò quindi a notificare la sentenza, nonché a prendere contatti con il legale della Alberti per verificare la disponibilità di questa al pagamento delle spese legali liquidate dal Giudice.

Resta inteso che sarà mia cura notificarLa degli ulteriori sviluppi.

Cordiali saluti.

(avv. Felice GAMBADAURO)



Repubblica italiana

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Patti

Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello

nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 418/06/C R.G.

proposta da

ALBERTI Maria, nata a San Fratello il 28.7.1929, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Campidoglio n. 26, presso lo studio dell'avv. Benedetto Manasseri che la rappresenta e difende per procura in atti,

– attrice

contro

Comune di San Fratello, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Asmara n. 20, presso lo studio dell'avv. Felice Gambadauro che lo rappresenta e difende per procura in atti,

– convenuto

Conclusioni dell'attrice: come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sentenza N.	55/011
R.G. N.	418/06
Cron. N.	126
Repert. N.	100
Oggetto: Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita	

Maria Alberti ha esposto: che il Comune di San Fratello aveva disposto l'occupazione di un suo fondo (insieme ad altri) ai fini dell'esecuzione di opere di consolidamento del quartiere "San Nicolò - Dieci Miglia"; che la relativa ordinanza non specificava se si trattasse o meno di occupazione preordinata all'esproprio; che l'Ente aveva messo a soqquadro il fondo in questione, già recintato, sì da fargli perdere la precedente redditività derivante dalla presenza di piante da frutto e di due pozzi.

Sostenendo che il provvedimento con cui era stata disposta l'occupazione fosse illegittimo per omessa fissazione dei termini di cui all'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 e che ad esso, dopo la scadenza, non erano seguiti ulteriori provvedimenti dello stesso tipo, senza peraltro che il fondo fosse stato acquisito nonostante vi fossero state realizzate opere pubbliche, l'attrice ha chiesto che il Comune venga condannato a risarcirle i danni consistiti: nella perdita delle utilità da esso ricavabili durante il tempo dell'occupazione; nella spesa sostenuta per recintare il fondo; nella distruzione delle opere di incanalamento delle acque e dei pozzi; nella modifica dello stato del fondo, suddiviso in più parti; nella distruzione delle piante esistenti.

Il Comune di San Fratello ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che competente a conoscere della controversia sarebbe stato il giudice amministrativo. Sostenendo che l'intervento volto a consolidare porzioni del territorio aveva determinato un accrescimento del valore del fondo, divenuto fruibile con maggiore facilità, l'Ente ha chiesto che l'attrice fosse condannata a corrispondergli una somma equivalente alla miglioria apportata al fondo o, via subordinata, che il relativo credito fosse compensato con quello dell'attrice stessa, ove riconosciuto esistente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.

Con ordinanza n. 44 del 24.2.2003 il Comune di San Fratello aveva disposto l'occupazione temporanea, per la durata di un anno, di alcuni terreni, uno dei quali appartenente a Maria Alberti.

Presupposto di tale provvedimento era costituito dalla delibera del 6.8.2001 con cui la Giunta municipale aveva approvato il progetto dei lavori di consolidamento del quartiere "San Nicolò - Diecimilia".

In base al tenore degli atti in questione, si può ritenere che l'occupazione avente ad oggetto in fondo della Alberti non risponda al tipo dell'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione di cui all'art. 22 *bis* del d.p.r. n. 327/01, ma rientri nell'ipotesi prevista dall'art. 49 dello stesso decreto, relativo alla fattispecie della «occupazione temporanea» di aree non soggette a esproprio.

Così dispone l'art. 49: «L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo..., se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti».

In ogni caso, pur non essendo vigente detto articolo alla data di emanazione dell'ordinanza, analoga previsione normativa era contenuta nell'art. 64 della legge n. 2359 del 1865 che così stabiliva: «Gl'intraprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisorii, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa».

Il fatto dell'occupazione del terreno appartenente alla Alberti era dunque

stenuato è legittimato da una specifica previsione di legge.

Il procedimento in concreto posto in essere dall'Ente locale è in effetti conforme alla sequenza delineata dall'art. 49 (evidentemente osservata dagli amministratori sebbene l'entrata in vigore della norma fosse stata differita): notifica alla Alberti dell'avviso con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui era prevista l'esecuzione dell'ordinanza che disponeva l'occupazione temporanea; redazione del verbale sullo stato di consistenza dei luoghi al momento dell'immissione in possesso.

Gli artt. 34 del d.lgs. n. 80/98 e 53 del d.p.r. n. 327/01 (nel testo applicabile alla fattispecie *ratione temporis*: ciò in base al principio di cui all'art. 5 c.p.c., per il quale giurisdizione e competenza vanno determinate in base alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda) hanno sostituito il tradizionale criterio di riparto tra le giurisdizioni, fondato sulla dicotomia diritto soggettivo - interesse legittimo, con il criterio per blocchi di materie.

Gli articoli citati hanno devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo le materie dell'espropriazione per pubblica utilità, dell'edilizia e dell'urbanistica.

Al primo comma dell'art. 53 si disponeva: «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico». Di formulazione pressoché identica era l'art. 34.

La Corte costituzionale (sentenza n. 191/06) ha affermato che, nelle ipotesi in cui i "comportamenti" causativi di danno ingiusto costituiscono esecuzione di

atti o provvedimenti amministrativi e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, la norma che attribuisce la cognizione delle relative controversie al giudice amministrativo si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale, costituendo anche detti "comportamenti" esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica dell'amministrazione.

In sintesi, deve ritenersi conforme alla Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, mentre va ritenuta costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.

Nella specie, essendosi trattato – si è visto – di occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio ed essendo stata proposta la domanda sotto la vigenza dell'art. 53 del d.p.r. n. 327/01, viene in rilievo appunto tale articolo per l'individuazione del giudice competente a conoscere della controversia.

L'occupazione posta in essere dal Comune è avvenuta sulla base di un provvedimento amministrativo legittimo. Né potrebbe sostenersi che il perpetuarsi, sul piano materiale, delle (asserite) trasformazioni peggiorative intervenute sul fondo (rimozione della recinzione, alterazione del piano di giacitura, estirpazione di alberi) oltre il termine di scadenza dell'occupazione, interrompano il nesso fra il comportamento dell'Amministrazione e l'esercizio del potere pubblico, facendo del primo un comportamento di mero fatto non riconducibile, neppure mediatamente, al secondo (cfr. Cass. S.U. n. 15843/03, che ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla controversia promossa dal privato nei confronti della P.A. per il risarcimento dei

anni che l'attore assumeva di avere subito a causa dell'occupazione temporanea di una determinata fascia del suo fondo, che il comune avrebbe illegittimamente operata, mediante picchettamento della zona e deposito su di essa di materiale vario, al fine di eseguire i lavori di ampliamento ed asfaltatura di una contigua strada comunale).

Dunque, essendosi l'occupazione raccordata all'esercizio di un potere pubblico avvenuto nella forma dell'ordinanza (che non risulta né essere affetta da nullità assoluta né essere stata caducata in altra sede) e sussistendo perciò un comportamento che è emanazione diretta di una potestà amministrativa attuata in forme provvedimentali legittime (e comunque efficaci), la cognizione della controversia in esame deve ritenersi devoluta, in base al quadro dei principi delineati addietro, al giudice amministrativo.

In ogni caso – si osserva per completezza di analisi – se anche sussistesse la giurisdizione in capo al giudice ordinario, la domanda sarebbe infondata.

L'attrice ha lamentato che, dall'occupazione temporanea, sarebbero derivati danni al suo fondo: eliminazione di una recinzione e di due pozzi d'acqua con le relative opere per il drenaggio, estirpazione di piante da frutto, alterazione della fisionomia.

La doglianza non trova però conferma nel compendio istruttorio.

Basterebbe, a portare al rigetto della domanda, la lettura del «verbale di immissione in possesso e stato di consistenza» relativo al fondo della Alberti: in esso le «colture in'atto» vengono indicate come «seminativo». Ciò significa che non era stata rilevata la presenza di quelle pregiate piante da frutto a cui l'attrice ha fatto cenno.

Secondo recenti pronunce della Suprema Corte (Cass. n. 10651/10;

attestato su due livelli piani. Perciò, anziché risultarne compromessi valore e utilità, il fondo ha all'opposto acquisito un incremento di qualità, divenendo più agevolmente sfruttabile per la giacitura pianeggiante e non irregolare.

Tali narrazioni appaiono oltremodo credibili alla luce, oltre che del fatto stesso che la zona intera sia stata interessata da lavori di «consolidamento», di un passaggio importante della nota di trascrizione dell'acquisto del terreno da parte della Alberti, laddove si dice che il fondo rustico (le cui particelle di identificazione catastale coincidono esattamente con quelle di cui al verbale di immissione in possesso) è ubicato in «zona franosa».

La domanda sarebbe perciò destinata al rigetto anche se la giurisdizione spettasse al giudice ordinario.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.


il Tribunale in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da Maria Alberti contro il Comune di San Fratello con l'atto di citazione notificato il 7.10.2006,

- 1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
- 2) condanna Maria Alberti a rimborsare al Comune di San Fratello le spese di lite che liquida in euro 10,20 per spese vive, euro 3.000,00 per onorari ed euro 1.373,00 per diritti, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A..

Così deciso in Sant'Agata di Militello, il 16 luglio 2010

Il Giudice

Dott. Giuseppe Bonfiglio


DEPOSITATO IN CARCELLE
1 MAR 2010
IL CA
P.G. Vicario

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Salvatore Sidoti Pinto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

- Viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs 18.06.20096 n. 69.
- Viene trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –Art.134 ,comma 4° del D.Lgs 267/00
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile –Art. 134-comma 4° del D.lgs 267/00

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

Copia conforme all'originale ,in carta libera ,
ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE